

N. R.G. 1908/2015



REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI RAVENNA

in composizione monocratica, nella persona del Giudice dott. Massimo Vicini, ha pronunciato la seguente

SENTENZA

nella causa civile di I Grado iscritta al n. R.G. 1908/2015 promossa da:

QBE INSURANCE (EUROPE) LTD RAPPRESENTANZA GENERALE PER L'ITALIA (C.F. 05528330961), con il patrocinio dell'avv. **MARRONE IVAN**, elettivamente domiciliata in **VIA DEI RONDINELLI 2 FIRENZE** presso il difensore **avv. MARRONE IVAN**

ATTRICE

contro

AUSL DELLA ROMAGNA (C.F. 02483810392), con il patrocinio dell'avv. **RANDI DEBORA**, elettivamente domiciliata in **VIA A. BACCARINI 60 48121 RAVENNA** presso il difensore avv. **RANDI DEBORA**

MARSH S.P.A. (C.F. 01699520159), con il patrocinio dell'avv. **DANOVI REMO**, dell'avv. **BATTAGLIA MARIO** e dell'avv. **GUALTIERI PIERGIANNI**, elettivamente domiciliata in **VIA MAZZINI 42 48121 RAVENNA** presso il difensore **avv. GUALTIERI PIERGIANNI**

CONVENUTE

CONCLUSIONI

Le parti hanno concluso come da fogli allegati al verbale d'udienza di precisazione delle conclusioni.

MOTIVI DELLA DECISIONE

Esaminati gli atti e i documenti prodotti;

rilevato che:

- la compagnia assicuratrice **QBE Insurance (Europe) Ltd** ha promosso il presente giudizio nei confronti della propria assicurata **AUSL della Romagna** e di **Marsh s.p.a.**, broker assicurativo, al fine di ottenere il pagamento della complessiva somma di € 1.520.000,00, oltre a interessi e rivalutazione, a titolo di rimborso di franchigie anticipate dalla compagnia assicuratrice per sinistri liquidati nell'anno 2012 per conto dell'assicurata (**sinistri Silvestro e Gentili**);
- i fatti costitutivi del credito di € 1.520.000,00 vantato da **QBE** risultano documentalmente provati (docc. 8, 9, 10 11, 12 e 13 allegati al ricorso introduttivo), e comunque non sono contestati da **AUSL della Romagna**;
- quest'ultima eccepisce però di avere già integralmente corrisposto la somma richiestale da **QBE**;
- risulta in effetti documentata (docc. 2 e 3 del fascicolo **AUSL**) ed incontestata la circostanza dell'avvenuto pagamento nell'anno 2012 dell'intero debito, che **AUSL della Romagna** ritiene pienamente liberatorio pur se effettuato non direttamente alla compagnia assicuratrice, bensì al predetto broker assicurativo;
- l'efficacia liberatoria di tale pagamento è invece contestata da **QBE**, la quale evidenzia, a sostegno della propria tesi, che la polizza assicurativa non contiene alcuna disposizione che preveda che il rimborso delle franchigie debba o possa essere effettuato tramite un soggetto terzo, e nemmeno contiene una c.d. clausola broker, cioè una clausola che preveda che il pagamento del premio sia effettuato tramite broker;

evidenzia inoltre il carattere unilaterale della decisione dell'assicurata di procedere inviando le somme al broker affinché questo le rimettesse all'assicuratore;

- a tale contestazione AUSL della Romagna replica che l'appendice n. 5 della polizza assicurativa affida a Marsh s.p.a. in qualità di broker, la gestione ed esecuzione della polizza stessa, e che all'epoca del pagamento *de quo* esisteva già tra le parti una consolidata prassi secondo la quale il rimborso delle franchigie veniva effettuato tramite il broker;

- queste ultime circostanze trovano piena conferma nella documentazione prodotta, e in particolare:

nell'appendice n. 5 della polizza assicurativa (doc. 2 del fascicolo QBE) nei mandati di pagamento emessi da AUSL della Romagna in data 14/03/2012 in relazione a n. 59 sinistri precedenti rispetto a quelli sopra menzionati, nei relativi bonifici e atti di liquidazione (doc. 32 del fascicolo AUSL), dai quali si evince che il pagamento delle franchigie veniva sempre effettuato tramite il broker assicurativo;

in alcune comunicazioni intercorse tra QBE, il broker e AUSL della Romagna nei mesi di giugno, luglio e agosto del 2012 (docc. 14 e 33 del fascicolo AUSL), relative ad alcune franchigie da rimborsare all'assicuratore, dalle quali emerge chiaramente che QBE era a conoscenza, anche per averne parlato con l'assicurata, del fatto che dette franchigie erano state corrisposte al broker, e nulla aveva da eccepire al riguardo, limitandosi a chiedere la trasmissione delle somme incassate e alcuni chiarimenti circa l'allocazione dei pagamenti;

- risulta evidente, quindi, la legittimazione – quanto meno apparente – del broker ad incassare le franchigie per cui è causa per conto di QBE, così come risultano evidenti l'imputabilità della situazione apparente anche al comportamento della compagnia assicuratrice e la buona fede dell'assicurata;

- costituisce *ius receptum* l'affermazione secondo cui “*in tema di adempimento delle obbligazioni, l'art. 1189 c.c., che riconosce efficacia liberatoria al pagamento effettuato dal debitore in buona fede a chi appare legittimato a riceverlo, si applica, per identità*

di ratio, sia all'ipotesi di pagamento eseguito al creditore apparente, sia all'ipotesi in cui lo stesso venga effettuato a persona che appaia autorizzata a riceverlo per conto del creditore effettivo, il quale abbia determinato o concorso a determinare l'errore del solvens, facendo sorgere in quest'ultimo una ragionevole presunzione sulla rispondenza alla realtà dei poteri rappresentativi dell'accipiens" (Cass. 25/01/2018 n. 1869); v. anche Cass. 04/06/2013 n. 14028, secondo la quale "il pagamento fatto al rappresentante apparente, al pari di quello fatto al creditore apparente, libera invece il debitore di buona fede, ai sensi dell'art. 1189 cod. civ., ma a condizione che il debitore, che invoca il principio dell'apparenza giuridica, fornisca la prova non solo di avere confidato senza sua colpa nella situazione apparente, ma anche che il suo erroneo convincimento è stato determinato da un comportamento colposo del creditore, che abbia fatto sorgere nel solvens in buona fede una ragionevole presunzione sulla rispondenza alla realtà dei poteri rappresentativi dell'accipiens";

- deve pertanto riconoscersi piena efficacia liberatoria, a norma dell'art. 1189 c.c., al versamento di € 1.520.000,00 effettuato nell'anno 2012 da AUSL della Romagna, tramite il broker, a titolo di rimborso di franchigie anticipate da QBE,

- ne consegue il rigetto della domanda proposta da QBE nei confronti di AUSL della Romagna, con condanna della prima alla rifusione delle spese di lite a favore della seconda;

- in corso di causa QBE ha dichiarato di rinunciare agli atti del presente giudizio, a spese compensate, a favore della sola convenuta Marsh s.p.a., che ha accettato tale rinuncia;

- con ordinanza del 18/01/2016, depositata in data 19/01/2016, il Giudice ha dichiarato l'estinzione del giudizio tra le parti QBE e Marsh s.p.a., con integrale compensazione delle spese di lite tra le stesse;

- detta ordinanza va senz'altro confermata, dovendo essere disattesa la richiesta di revoca della stessa avanzata da AUSL della Romagna, non ravvisandosi alcun pregiudizio che quest'ultima possa subire per effetto dell'ordinanza in questione;

- non può trovare accoglimento la domanda di AUSL della Romagna diretta ad ottenere la condanna di Marsh s.p.a. al pagamento della somma di € 1.520.000,00 in favore di QBE, stante l'evidente difetto di legittimazione attiva in capo alla prima, essendo soltanto l'ultima legittimata a proporla;
- non si ravvisano i presupposti per una condanna di QBE e Marsh s.p.a. al risarcimento dei danni per lite temeraria in favore di AUSL della Romagna.

P.Q.M.

il Tribunale, definitivamente pronunciando sulle domande oggetto del presente giudizio, così provvede:

- 1) respinge la domanda proposta da QBE Insurance (Europe) Ltd nei confronti di AUSL della Romagna, revocando l'ordinanza *ex art. 186-ter c.p.c.* emessa in data 09/02/2017, depositata il 10/02/2017;
- 2) conferma l'ordinanza datata 18/01/2016, depositata il 19/01/2016, con la quale è stata dichiarata l'estinzione del processo tra le parti QBE Insurance (Europe) Ltd e Marsh s.p.a., con integrale compensazione delle spese di lite tra le stesse;
- 3) respinge la domanda di AUSL della Romagna diretta ad ottenere la condanna di Marsh s.p.a. al pagamento della somma di € 1.520.000,00 in favore di QBE Insurance (Europe) Ltd;
- 4) condanna QBE Insurance (Europe) Ltd a rifondere ad AUSL della Romagna le spese del presente giudizio, che liquida in € 25.000,00 per compenso professionale, oltre a rimborso forf. spese generali nella misura del 15%, I.V.A. e C.P.A.;
- 5) respinge la domanda di risarcimento *ex art. 96 c.p.c.* proposta da AUSL della Romagna nei confronti delle altre due parti.

Così deciso in Ravenna, il giorno 25/05/2018.

Il Giudice

(dott. Massimo Vicini)